



REPUBBLICA ITALIANA

79/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Enrico TORRI	Presidente
Antonietta BUSSI	Consigliere relatore
Fabio Gaetano GALEFFI	Consigliere
Donatella SCANDURRA	Consigliere
Stefania PETRUCCI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia pensionistica, iscritto al n. **59566** del registro di segreteria, promosso da:

- **omissis** (c.f. *omissis*), nato a *omissis* (*omissis*) il *omissis*, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Cavallaro (pec: vincenzocavallaro@ordineavvocatiroma.org), domiciliato come da procura in atti;

-appellante

contro

- **I.N.P.S.** (Istituto Nazionale Previdenza Sociale), c.f. 80078750587, con sede in via
Ciro il Grande, n. 21 - Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati
Antonella Patteri (pec: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Lidia

Carcavallo (pec: avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico (pec: avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it), Sergio Preden (pec: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it) e con gli stessi elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto in Roma, via Cesare Beccaria 29, come da procura speciale agli atti;

- **Ministero dell'Economia e Finanze** – Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del Ministro *pro-tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato, rappresentato e difeso come da delega in atti;

-appellati

per

la riforma della sentenza n. 526/2021 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lazio depositata l'11 giugno 2021.

Visto l'atto di appello;

Visti gli ulteriori atti e documenti di causa;

All'udienza del 18 gennaio 2024, letta la relazione del cons. Antonietta Bussi e uditi l'avv. Vincenzo Cavallaro, per l'appellante, l'avv. Lidia Carcavallo e il Tenente Colonnello Giuseppe Santonastaso, per gli appellati.

Svolgimento del processo

Nell'interesse del nominato in epigrafe, è stato promosso appello verso la sentenza n. 526 del 2021 della Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, con la quale è stata rigettata la richiesta di ricalcolo del trattamento previdenziale, avanzata dal ricorrente, in qualità di ex appartenente alla Guardia di Finanza.

Il militare, in quiescenza dal 09.03.2018 e titolare di pensione privilegiata diretta, determinata con il sistema cosiddetto misto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, l. 335 del 1995, per aver conseguito un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni alla data del

31.12.1995, aveva domandato la riliquidazione dell'importo della propria prestazione in forza dell'indice di rendimento di cui all'art. 54 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, pari al 44%, per la parte di assegno calcolata con il metodo retributivo, in luogo dell'aliquota meno favorevole, adottata dall'INPS, come prevista dall'art. 44 del medesimo Testo Unico per il personale civile.

Con la decisione avversata è stato, in via preliminare, dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in ragione della ritenuta competenza esclusiva dell'Istituto previdenziale a provvedere sulla pretesa.

Nel merito è stato respinto il ricorso, adducendosi che, sulla base della pronuncia delle Sezioni riunite della Corte dei conti, n. 1 del 2021, erano state sì risolte le questioni attuative dell'art. 54 medesimo, attraverso l'individuazione del coefficiente annuo del 2,44%, da applicare alla base pensionabile, ma era stato tuttavia stabilito che il valore fissato dalla disposizione riguardasse il solo personale militare che vantasse, al 31 dicembre 1995, un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni. Era stato, pertanto, affermato che tale soluzione non poteva essere riferita agli appartenenti alla categoria che, alla stessa data, avessero conseguito un servizio utile inferiore a 15 anni, come nel caso esaminato, non potendo essere esteso il principio di diritto sopra individuato anche alle diverse situazioni.

Con l'atto in rassegna, è stato contestato l'esito raggiunto, non ritenendolo in linea con l'interpretazione sistematica dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973. Inoltre, con riguardo all'adozione della percentuale individuata dalle Sezioni riunite, con la sentenza n. 1 del 2021, reputata non applicabile in caso di anzianità minori di 15 anni alla data del 31.12.1995, è stato puntualizzato come lo stesso Organo nomofilattico, con successivo provvedimento n. 12 del 2021, abbia risolto ogni dubbio, riconoscendo definitivamente l'aliquota del 2,44%, derivante dalle operazioni di

ragguaglio del coefficiente unitario del 44% con gli anni di prestazione lavorativa, anche in favore dei militari nella predetta condizione di servizio.

In definitiva, è stata chiesta la riforma del provvedimento impugnato, conformemente alla statuizione da ultimo ricordata, in accoglimento delle conclusioni formulate in sede di prime cure, con le conseguenze di legge per le spese processuali.

Con comparsa di costituzione, l'Ente previdenziale si è opposto alle argomentazioni svolte nel gravame, evidenziando che le Sezioni riunite sono giunte al richiamato principio di diritto dopo avere comunque chiarito che l'applicazione della misura del 44% sia destinata a rimanere circoscritta a coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, tra cui avere maturato un'anzianità contributiva di almeno quindici e non oltre venti anni. Pertanto, la richiesta tesa a ottenere siffatta percentuale dovrebbe essere respinta.

In conclusione, pur rimettendosi alle valutazioni di questa Corte, stante l'intervento, *medio tempore*, della citata sentenza delle Sezioni riunite n. 12 del 2021, l'Istituto appellato ha chiesto il rigetto dell'appello con ogni conseguenza di legge.

Si è costituito, per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Ufficio contenzioso della Guardia di Finanza, il quale, oltre a ribadire le ragioni rappresentate in primo grado, sull'assenza della propria competenza rispetto alla pretesa avanzata dal ricorrente, ha rilevato come il capo relativo alla dichiarazione di difetto di legittimazione passiva non sia stato oggetto di censura e, pertanto, dovrebbe ritenersi passato in giudicato.

All'udienza del 18 gennaio 2024, per l'appellante è stato evidenziato che l'INPS avrebbe avviato il procedimento di riliquidazione della pensione senza tener conto, ai fini del calcolo, della domanda di riscatto presentata dall'interessato, ed è stato

chiesto, pertanto, un rinvio dell'udienza. A tale istanza il Legale dell'Ente previdenziale si è opposto, adducendo l'estraneità della questione all'oggetto del processo.

Per il resto, le parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.

La causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

In via pregiudiziale, il Collegio, accogliendo le obiezioni mosse dall'INPS, reputa che la questione della mancata inclusione nel ricalcolo della pensione attivato dall'Istituto degli anni oggetto di domanda di riscatto di laurea dell'appellante, sollevata dal medesimo ai fini di un rinvio della discussione della causa, esuli dal *petitum* del giudizio e che, quindi, non possa darsi seguito alla richiesta.

Deve essere altresì precisato, sempre in via prioritaria, che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, al quale è stata notificata l'impugnazione, è destinato a rimanere estraneo alla presente fase processuale, non essendo stato messo in discussione - attraverso il gravame – il capo della sentenza con il quale ne è stato sancito il difetto di legittimazione passiva, dovendo ritenersi che la relativa statuizione sia passata in giudicato.

Ciò premesso, l'impugnazione in epigrafe è diretta a censurare la decisione di primo grado, per violazione e falsa applicazione dell'art. 54 del d.P.R. n 1092 del 1973, a fronte della mancata riliquidazione del trattamento previdenziale del militare, determinato con il cosiddetto sistema misto, sulla base dell'aliquota prevista dalla disposizione invocata, avuto riguardo alla componente retributiva (quota A) della pensione.

In esso si introduce il tema della identificazione del coefficiente di rendimento da utilizzare per il calcolo di detta quota, nell'ipotesi dell'assicurato che, cessato dal

servizio con oltre 20 anni di anzianità, abbia realizzato, al 31 dicembre 1995, un corredo contributivo inferiore ai 15 anni, essendosi registrato, nel tempo, un contrasto giurisprudenziale sull'impiego, anche in tali fattispecie, della percentuale di cui alla norma citata.

La questione è stata definitivamente affrontata dalle Sezioni riunite della Corte dei conti che, con sentenza n. 12/2021/QM, depositata il 9 settembre 2021, in sede di risoluzione di questione di massima, hanno enunciato il seguente principio di diritto:

“La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con un'anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile”.

Alla luce di tale intervento chiarificatore, deve ritenersi che la domanda di riforma in esame sia fondata e sia, dunque, meritevole di parziale accoglimento nei termini che seguono.

Vi è da premettere che con sentenza n. 1/2021/QM, depositata il 4 gennaio 2021, delle stesse Sezioni riunite, nel ricostruire in chiave sistematica il progressivo susseguirsi di revisioni legislative in materia, è stata definita, in linea con alcuni precedenti, la categoria dei militari destinatari degli effetti della normativa in rassegna, individuati in coloro che, cessati dal servizio dopo il 31.12.1995, vantavano, a tale data, un'anzianità compresa tra i 15 e i 20 anni (*recte* 18, in sintonia con il confine temporale introdotto dalla l. 335 del 1995, per la permanenza nel sistema retributivo puro), mentre per quelli con anzianità inferiore il medesimo Organo nomofilattico è ulteriormente intervenuto con decisione n. 12/2021/QM.

Sono stati, altresì, fissati alcuni aspetti essenziali dell'articolata tematica, allo scopo di delimitare la sfera di incidenza delle leggi sopravvenute sull'impianto disegnato dal d.P.R. n. 1092 del 1973, avente una sua coerenza interna, con l'obiettivo di delineare un quadro prescrittivo in armonia con l'evoluzione del sistema pensionistico.

Operando una netta suddivisione delle norme del citato d.P.R. 1092/1973, tra quelle riguardanti il personale civile (articoli 42-44) e quelle relative al personale militare (articoli 52-54), tra le quali si rinviene l'articolo in commento, è stato escluso che, tra i due gruppi di regole, possano esservi interferenze o sovrapposizioni, essendo ciascuno rivolto a disciplinare, in via generale e autosufficiente, il relativo settore.

La pronuncia n. 1 del 2021 ha, sul punto, concluso che l'art. 54, al comma 1, nel prevedere che al militare, con un'anzianità utile tra i 15 e i 20 anni, spetti una pensione determinata con percentuale fissa pari al 44% della base pensionabile, *introduce una disciplina non applicabile al di fuori del contesto di riferimento ed, in particolare, non invocabile ai fini dell'applicazione per la determinazione della quota retributiva, di cui art. 1, comma 12, lettera a) della legge n. 335/1995, del militare cessato dal servizio con oltre 20 anni...*

Tuttavia, in tale ultima ipotesi, ovvero nel caso di personale congedato con più di 20 anni di anzianità e avente al 31.12.1995 meno di 18 anni di servizio, al fine di colmare le lacune generate dall'entrata in vigore della richiamata riforma Dini, ha ritenuto necessario valorizzare proprio il considerato fattore cronologico, che costituisce la linea di demarcazione tra il regime retributivo e quello contributivo, e ciò allo scopo di identificare l'aliquota di rendimento per il periodo ricadente sotto il sistema antecedente alle modifiche (ovvero retributivo).

Sulla base degli approfondimenti motivazionali, sinteticamente riassunti, la sentenza è giunta, pertanto, all'epilogo che, nel silenzio del legislatore, la regola

valevole nei casi di cessazione con oltre 20 anni di anzianità, dovesse essere rinvenuta prendendo quale elemento di calcolo, rispetto all'aliquota unitaria del 44%, contemplata dall'art. 54, il limite previsto dalla l. 335 del 1995 per il passaggio al sistema misto, pari a 18 anni meno un giorno di servizio alla data predetta (... Così ritenendo il coefficiente sarà, dunque, pari a 44 diviso 17 + 364/365esimi, cioè $44/17,997 = 2,445$ per ogni anno).

Fatte queste premesse di carattere generale, nella fattispecie in esame, l'appellante risulta aver raggiunto, al momento del pensionamento, un'anzianità complessiva superiore a 20 anni, mentre, alla data del 31.12.1995, ha realizzato un monte contributivo inferiore a 15 anni, con la conseguenza che allo stesso spetta la rideterminazione del trattamento previdenziale, con l'applicazione della percentuale del 2,44%, come alfine individuata - con ragionevole arrotondamento - dalle stesse Sezioni riunite, per ciascuno degli anni maturati fino alla data indicata.

Conclusivamente, condividendo e facendo proprio l'indirizzo adottato con la pronuncia n. 12/2021/QM, ed assorbita ogni altra questione, il Collegio ritiene di accogliere parzialmente l'appello, in coerenza con il principio di diritto ivi enunciato.

Sui ratei oggetto di riconoscimento, dalla data di maturazione e fino all'effettivo soddisfo, dovrà essere liquidata la maggior somma tra interessi e rivalutazione come per legge (L. n. 205/2000), secondo quanto stabilito dall'art. 167, comma 3, c.g.c.

In considerazione delle oscillazioni giurisprudenziali registrate prima dell'intervento definitivo delle Sezioni riunite, le spese di difesa possono essere compensate, anche nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, alla quale il gravame è stato notificato ai sensi del vigente codice di giustizia contabile. Non vi è, invece, luogo a provvedere sulle spese di giudizio, in relazione alla gratuità delle cause previdenziali.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza impugnata, accoglie parzialmente l'appello di **omissis**, iscritto al n. **59566** del ruolo generale, con applicazione del coefficiente del 2,44%, per ogni anno di servizio utile maturato al 31 dicembre 1995, oltre interessi e rivalutazione, nei termini enunciati in motivazione, compensando le spese di difesa. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, all'esito della camera di consiglio del 18 gennaio 2024.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

f.to Antonietta Bussi

IL PRESIDENTE

f.to Enrico Torri

Depositata in Segreteria il 14/03/2024

IL DIRIGENTE

f.to Massimo Biagi